



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DECRETO N. 19 DEL 2 OTTOBRE 2018

DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.M.V. S.p.A.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "Adeguamento statuto A.M.V. S.p.a. ex D.lgs. n.175/2016 – Approvazione modifiche" con la quale il Comune di Valenza ha approvato i correttivi della normativa sub primaria per l'adeguamento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 18 dello Statuto della Società partecipata A.M.V. S.p.A., che testualmente recita: "

Art. 18 La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'art. 2383 Codice Civile. Gli amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, conferendo proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri. L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali, anche non amministratori, determinandone le competenze ed i poteri. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile. E' vietato inoltre corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) membri. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni. L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente. E' possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175";
- l'art. 50, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n. 267, ove si dispone che "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”;

- la giurisprudenza amministrativa in materia di interpretazione dell'art. 50 comma 8, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. N. 6162/29.12.2017, che statuisce: *“Considerato inoltre che la giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi ha da un lato ribadito il carattere fiduciario insito nel giudizio di affidabilità nell'individuare il componente di spettanza del Comune e che tali giudizi di affidabilità non può consumarsi nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni e dall'altro che tali nomine non sono esito di una procedura concorsuale finalizzata alla scelta delle figure più preparate, ma dipendono, oltre che dalla professionalità del soggetto designato, anche dalla sintonia con l'indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale ed inteso non tanto come un'adesione all'orientamento politico dei vertici comunali, ma anche ad un accordo sulle scelte concrete dell'Ente nominante (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2008 n. 5107; id. 28 gennaio 2005 n. 178) e, inoltre, Tar Lombardia, Brescia, Sent. N. 704/24.05.2018, ove si precisa: “secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (richiamato da T.A.R. Basilicata, 4/12/2012 n. 530) la norma di cui all'art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/00 non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri enti, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi lo ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”;*
- il vigente Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Valenza presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 23 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;
- L'avviso pubblico avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell'amministratore unico della Società partecipata e controllata dal comune “A.M.V. SPA” pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza, nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione di primo livello “Bandi di concorso” dal 31.07.2018 e con scadenza alle ore 13.30 del 16.08.2018;

Preso atto che entro i termini di pubblicazione dell'avviso in argomento sono pervenute n. 8 candidature, regolarmente registrate al protocollo generale dell'Ente;

Rilevato che, come stabilito dalla citata delibera consiliare n. 30/2015, è competenza del Sindaco nominare o designare i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni e Aziende;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 30/2015 della persona da nominare;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme legislative soprarichiamate e dalla interpretazione giurisprudenziale,

DESIGNA

quale amministratore unico della Società AMV S.p.A. :

Dott. CANONICO Andrea nato ad Alessandria il 05/01/1977 residente in Strada Villarosa, 12 – Valenza (AL)

Residenza Comunale, 2 ottobre 2018



IL SINDACO

(Gianluca BARBERO)

ACCETTAZIONE ALLA NOMINA

sottoscritto MONICO ANDREA, presa visione del sopraesteso Decreto di
 nomina ad Amministratore Unico della Società AMV S.p.A., dichiara di accettare la nomina.

Data

03/10/2018

Per accettazione